



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
University of Rome TOR VERGATA
AREA DI LETTERE



**CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI
PRESSO AZIENDE/ENTI
del 7-11-2019**

La presente convenzione regola i rapporti tra:

- il Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società e il Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'arte della Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Columbia n. 1, rispettivamente nelle persone dei Direttori pro tempore, Prof. Giorgio Adamo, nato a Roma (RM) il 3-12-1950 e del Prof. Emore Paoli nato a Gualdo Cattaneo (PG) il 16-06-1959 a quanto segue delegati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13.12.2016 e 20.12.2016

E

Il Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani- SBCR, in prosieguo denominato "Soggetto ospitante", cod. fiscale e P.IVA 05459031000, lavoratori subordinati della Società a tempo indeterminato n. 24, con sede legale in Genzano di Roma (RM), Viale Mazzini n. 12, in persona del Legale rappresentante Dott. Giuseppe De Righi, nato a Rocca Priora il 5/11/1949, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Azienda/Ente.

ART. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 "norme in materia della promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98- n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società e il Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'arte della Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società e il Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'arte della Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

ART. 2 – Limiti numerici

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 142/98 (e a non attivare tirocini per sostituire lavoratori assenti a vario titolo (ferie, maternità, servizio civile, malattia, cassa integrazione, ecc.) nonché in caso di licenziamenti di lavoratori con qualifica e mansioni corrispondenti a quelle previste dal progetto formativo, nonché in caso di lavoratori impegnati in LSU (Lavori Socialmente Utili) con profili equivalenti al profilo definito per il tirocinio). Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L.196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

ART. 3 – Modalità di formalizzazione

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di tirocinio con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei tutor), nonché quanto indicato nel precedente art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un tutor del Soggetto ospitante e di un tutor dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs 9/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente e a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature, sollevando il Soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica.

Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio.





Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
University of Rome TOR VERGATA
AREA DI LETTERE

ART. 5 – Garanzie assicurative

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalare tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

ART. 6 - Clausola di riservatezza

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato sanciti dal Titolo II art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento europeo UE 679/2016.

ART. 8 – Durata, proroga e recesso

La presente convenzione ha validità di anni 3 dal momento della sottoscrizione ed è sottoposta a rinnovo tacito. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ART. 9 – Dichiarazione delle parti e foro competente

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 7-11-2019

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Il Direttore del Dipartimento di Storia,
Patrimonio Culturale, Formazione e Società
(Prof. Giorgio Adamo)

Il Direttore del Dipartimento di Studi
Letterari, Filosofici e di Storia dell'arte
(Prof. Emore Paoli)


.....
PER Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani- SBCR
Il Legale Rappresentante
(Dott. Giuseppe De Righi)

.....



.....
